PARERE N. 8/98

su una proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce il regime agromonetario dell'euro [rif. 98/214], e una proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune [rif. 98/215]

(98/C 368/02)

CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 188 C, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro [1],

viste le proposte della Commissione del 10 giugno 1998 [2],

vista la richiesta del 7 luglio 1998, formulata dal Consiglio, di un parere della Corte dei conti in merito a tali proposte, pervenuta alla Corte il 23 luglio 1998,

considerando che l'introduzione dell'euro impone altresì di adattare numerose componenti della regolamentazione finanziaria e/o agricola, in particolare il regolamento (CE) n. 296/96 [3], per quanto concerne il versamento degli anticipi, la dichiarazione delle spese effettuate dagli Stati membri ecc.,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Le due proposte della Commissione danno adito alle seguenti osservazioni.

1. La semplificazione prevista dell'attuale regime agrimonetario dovrebbe consentire — come già indicato dalla Corte nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1995 [4] — una maggiore unificazione degli aiuti e un miglior controllo della spesa agricola. Quest'ultima, tuttavia, dipenderà anche, in definitiva, dagli importi degli aiuti che saranno stabiliti.

2. L'assenza di proposte riguardanti altri componenti della regolamentazione finanziaria e/o agricola, in particolare per il regolamento (CE) n. 296/96, non consente di garantire la coerenza globale del dispositivo proposto.

3. La proposta 98/0214 contiene una disposizione (articolo 8) che offre la possibilità agli Stati membri non partecipanti di pagare ai beneficiari le spese determinate dagli atti relativi alla politica agricola in euro. Lo Stato membro che opta per questa possibilità deve quindi adottare le misure necessarie per evitare, in caso di variazione del valore esterno della propria moneta (svalutazione o rivalutazione), la percezione da parte del beneficiario di un importo diverso da quello che gli verrebbe pagato in moneta nazionale (con conseguente disparità di trattamento fra beneficiari nei diversi Stati membri). Questa disposizione implica pertanto una sorveglianza e un controllo delle spese corrispondenti più complessi.

4. Sarebbe opportuno rivedere il testo delle due proposte per renderlo più chiaro, considerato, in particolare, l'impegno della Commissione di rendere la regolamentazione più semplice e più comprensibile.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti a Lussemburgo nella riunione del 14 e 15 ottobre 1998.

Per la Corte dei conti

Bernhard FRIEDMANN

Presidente

---

[1] GU L 139 dell'11.5.1998.

[2] Documento COM(1998)367 def., 98/214 (CNS) e 98/215 (CNS).

[3] GU L 39 del 17.2.1996.

[4] GU C 340 del 12.11.1996, paragrafi 2.19 - 2.34.